

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sezione per le controversie di lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da

- 1) LAVALLE MARIA RITA**, nata ad Enna (En) il 07.02.1971,(
c.f.:LVL MRT 71B47 C342V);
- 2) NICOLINI ROBERTA**,nata a Canosa di Puglia (Ba) il 15.10.1979, (
c.f.: NCL RRT 9R55 B619E);
- 3) ALOIA ROSSELLA** ,nata a Cosenza (Cz) il 23.05.1963,(c.f.:LAO RLL
63E63 D086K);
- 4) MANGANO CARLO**,nata a Milano (Mi) il 02.05.1978,(c.f.: MNG
CRL 78E02 F205Z);
- 5) BENINCASA CLARA**,nata a Verzino (Kr) il 09.01.1972, (c.f. :BNN
CLR 72A49 L802G);
- 6) PLANCES MARIANNA**,nata a Garbagnate Milanese (Mi) il
07.06.1978(c.f.:PLN MNN 78M47 D912Q);
- 7) CROCI SAMANTHA**, nata a Rho (Mi) il 28.07.78 (cod. fisc.CRC SNT
78L68 H264J);
- 8) ANELLI BARBARA**, nata a Milano (Mi) il 04.12.1970 (cod fisc. NLL
BBR 70T44 F205Q);
- 9) ANGELLOTTI LUISA**, nata a Napoli (Na) il 01.05./1976, (cod.
fisc.:NGL LSU 76E41 F839B);
- 10) BERTOLOTI SUSANNA**, nata a Milano (Mi) il 18.11.1972 (cod.
fisc:BRT SNN 69S58 F205J);
- 11) CAUTADELLA SILVIA**, nata a Rosolini (Sr) il 07.03.1982 (cod fisc.
:CTD SLV82C47 A552L);
- 12) COSENTINO DOMENICO**, nato a Palermo (Pa) il 30.12.1978/11(cod.
fisc.:CSN DNC 78T30 G273G);

- 13) D'AMORE CLAUDIA**, nata a Palermo (Pa) il 20.12.1981 (cod. fisc.:DMR CLD 81T60 G273Y);
- 14) FANCELLO MARIA ANANIA**, nata ad Urzulei (Og) il 07.05.1962 (cod. fisc.: FNC MNN 62E47 L506G);
- 15) GUERINI GAETANA**, nata a Catania (Ct) il 01.01.1972 (cod. fisc.: GRN GTN 72A41 C351T);
- 16) OLIVIERI ANNA**, nata a Praia a Mare (Cs) il 23.07.1982 (cod fisc. :LVR NNA 82L63 G975V);
- 17) SACCHETTI LAURA**, nata a Savona (Sv) il 07.06.1968 (cod. fisc.SCC LRA 68H47 I480V);
- 18) SAVIANO DOMENICA**, nata a Ottaviano (Na) il 01.01.1965 (cod. fisc. :SVN DNC 65A41 G190P);
- 19) SCARAMUSSI BARBARA**, nata a Vigevano (Pv) il 26.07.1969 (cod. fisc.: SCR BBR 69L66 L872B);
- 20) SEBASTIANO SERENA**, nata ad Avellino (Av) il 01.02.1978 (cod. fisc.: SBS SRN 78B41 A509X);
- 21) SERAO PAOLA FRANCESCA**, nata a Milano (Mi) il 12.06.1974,(cod. fisc.: SRE PFR 74H52 F205Y);
- 22) TOMEI PATRIZIA**, nata a Como (Co) il 17.04.1962,(cod. fisc.:TMO PRZ 62D57 C933I);
- 23) SINOPOLI ROSA**, nata a Zagarise (Cz) il 19.12.1953,(cod. fisc.:SNP RSO 53T59 M140O);
- 24) MIRAGLIA SONIA**, nata a Matera (Mt) il 04.05.1982, (cod. fisc.:MRG SNO 82E44 F052F);
- 25) MANGERUCA SARA**, nata a Milano (Mi) il 22.10.1982,(cod. fisc.:MNG RSA 82R62 F205F);
- 26) DI MUZIO SABRINA**, nata a Guardagrele (Ch) il 20.10.1971,(cod. fisc. :DMZ SRN 71R60 E243E);
- 27) DI LEO ELENA LUCIA**, nata a Rocca Imperiale (Cs) il 08.09.1965,

(cod. fisc.:DLI LLC 65P48 H416C);

28) ZANCANER MICHELA, nata a Venezia (Ve) il 04.08.1974,(cod. fisc.: ZNC MHL 74M44 L736X);

29) LE ROSE NICOLA, nato a Roccabernarda (Kr) il 08.09.1968, (cod. fisc.:LRS NCL 68P08 H383G);

30) GARZONIO ANNALISA, nata a Cuggiono (Mi) il 24.02.1982,(cod. fisc.:GRZ NLS 82B64 D198B);

31) PROCOPIO TIZIANA, nata a Catanzaro (Cz) il 04.05.1981,(cod. fisc.: PRC TZN 81E44 C352L);

32) SGRIZZI ANGELA, nata a Bollate (Mi) il 28.03.1979,(cod. fisc.:SGR NGL 79C68 A940R);

33) RIZZITANO DANIELA,nata a Milano (Mi) il 16.12.1981,(c.f.:RZZ DNL 81T56 F205L);

34) DI GIROLAMO ANNALISA,nata a Milano (Mi) il 25.02.1977,(c.f.: DGR NLS 77B65 F205S);

35) ALOISI ROSALIA,nata a Bollate (Mi) il 21.03.1979,(c.f.:LSA RSL 79C61 A940W);

36) PELLINO ANNA,nata ad Aversa (Ce) il 27.07.1970,(c.f.:PLL NNA 70L67 A512K);

37) POLITO DANIELA,nata a Rho (Mi) il 27.10.1980,(c.f.:PLT DNL 80R67 H264J);

38) IERARDI ELISABETTA,nata a Crotone(Cz) il 09.05.1973,(c.f.:RRD LBTv73E49 D122W);

39) FOTI ROSA,nata a Caserta(Ce) il 29.03.1983,(c.f.: FTO RSO 83C69 B963T);

40) SAMMARTANO FLORIANA,nata a Marsala(Tp) il 10.03.1982,(c.f.: SMM FRN 82C50 E974L);

41) LONGINO MELISSA,nata ad Agrigento (Ag) il 09.07.1974,(c.f.:LNG MSS 74L49 A089Y);

- 42) MINAFRA CARMEN**,nata a Terlizzi(Ba) il 15.01.1981,(c.f.:MNF CMN 81A55 L109S);
- 43) POLLI DIOMEDE LUCIA**,nata a Barletta(Ba) il 03.12.1962,(c.f.:PLL LCU 62T43 A669D);
- 44) PACIELLO DOMENICO**,nato ad Altamura(Ba) il 27.09.1981,(c.f.: PCL DNC 81P27 A225S);
- 45) ANTONIAZZI ALESSANDRA FELICINA**,nata a Milano (Mi) il 14.01.1967,(c.f.: NTN LSN 67A54 F205Z);
- 46) NICOLACI MARIA ANNA**,nata a Lauretana Di Borrocello (Rc) il 19.12.1973,(c.f.:NCL MNN 73C59 E479Q);
- 47) SIMONETTI ANGELA**,nata a Pompei(Na) il 09.07.1977,(c.f.: SMN NGL 77L49 G813N);
- 48) LAURETTA GRAZIELLA**,nata a Noto (Si) il 28.03.1982,(c.f.: LRT GZL 82C68 F943H);
- 49) GALLO ALESSANDRA**,nata a Siderno (Rc) il 04.07.1983,(c.f.: GLL LSN 83L44 I725P);
- 50) RUBINO ROSSANA**,nata ad Avola (Sr) il 11.05.1981,(c.f.: RBN RSN 81E51 A522V);
- 51) PURCARO DORACRISTINA**,nata a Catanzaro (Cz) il 03.05.1975,(c.f.:PRC DCR 75E43 C352H);
- 52) TOSCANO ANTONIO**,nato a Roccabernarda (Cz) il 13.06.1975,(c.f.:TSC NTN 75H13 H383X);
- 53) COSTANZI MARIA ELENA**,nata a Gualdo Tadino (Pg) il 25.04.1973,(c.f.:CST MLN 73D65 E230V);
- 54) SURIANO PAMELA**,nata a Gagliano Del Capo (Le) il 27.09.1983,(c.f.:SRN PML 83P67 D851M);
- 55) FUSCO EMILIA**,nata ad Avellino (Av) il 03.02.1978,(c.f.: FSC MLE 78B43 A509W);
- 56) LAZZARONI SARA**,nata a Rho (Mi) il 09.02.1978,(c.f.: LZZ SVL

78B49 H264M);

57) TUTTOLOMONDO ANTONINA MARIA,nata ad Agrigento (Ag) il 11.06.1975,(c.f.: TTT NNN 75H51 A089L);

58) GERACI ROSSANA,nata a Ribera (Ag) il 13.07.1977,(c.f.: GRC RSN 77L53 H269C);

59) FARACI SEBASTIANA,nata a Siracusa(Sr) il 05.09.1965,(c.f.:FRC SST 65P45 I754H).

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Angelo Latino (c.f. LTNNLM67S15D286V) e dall'Avvocato Vincenzo Di Trani (c.f. DTRVCN72L11F205Q), in via tra di loro congiunta e/o disgiunta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Angelo Latino, sito in Milano via Tiraboschi 8 per mandato in calce e a margine del presente atto (fax 02/5516247 e PEC *vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it*)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1

E

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – USR LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Soderini n. 24, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1

Oggetto

Scuola – personale docente precario della scuola primaria e dell’infanzia – possesso del titolo di studio di “diploma magistrale” conseguito entro l’a.s. 2001/2002 – Bando MIUR DM 235/14 per le graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 – mancato riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto – Mancato inserimento in graduatoria - Illegittimità – Richiesta di inclusione in graduatoria.

Breve premessa

Con la **L. 341/90** (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) si è prevista l’istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, finalità sino al 1990 perseguita dalle scuole magistrali ed istituti magistrali.

La Legge del 1990, per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento, ha disposto (art. 3 c. 8) l’emanazione di un apposito decreto interministeriale.

Così con il **decreto interministeriale 10/03/97** si è specificato che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 conservava in modo permanente l’attuale valore legale ed era titolo abilitante all’insegnamento.

I ricorrenti prestano (ed hanno prestato) servizio in qualità di supplenti nella scuola dell’infanzia e della scuola della provincia di Milano (in quanto inseriti nelle graduatorie di istituto) con il titolo di studio di “*diploma magistrale*” conseguito prima dell’a.s. 2001/2002, ma nonostante il servizio prestato nelle scuole ed il titolo posseduto il MIUR non consente (né ha mai consentito) agli

odierni attori l'inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento, in quanto li ritiene sprovvisti di titolo abilitante.

Le **Graduatorie ad esaurimento** (d'ora in poi anche GAE), sono quelle da cui attinge il MIUR per le assunzioni a tempo indeterminato (immissioni "in ruolo") sul 50% dei posti autorizzati¹ e per il conferimento delle supplenze annuali: sono periodicamente aggiornate, in quanto ogni 3 anni il MIUR emana un bando per cui i candidati possono "aggiornare" il loro punteggio.

Il MIUR non ha mai consentito ai ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto non considera il loro titolo di studio "abilitante" all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

Recentemente è stato emanato dal MIUR il bando per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 (aa.ss, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: DM 235/14).

I lavoratori ricorrenti hanno chiesto al MIUR l'inserimento nelle GAE, senza esito.

Allo stato delle cose dunque il MIUR considera il titolo dei ricorrenti "abilitante" solo per le supplenze (consentendo l'inserimento nelle graduatorie di istituto), ma non per l'inserimento nelle GAE, prefigurando quindi un *forzoso* stato di precariato permanente.

Con il presente ricorso pertanto i candidati chiedono di essere inseriti nelle GAE.

ALLEGAZIONI IN FATTO

¹ L'altro 50% dei posti viene coperto tramite il "concorso ordinario" (art. 399 D. Lgs. 297/94).

L'inizio del corso degli studi nella scuola magistrale prima dell'a.s. 1997/1998 ed il conseguimento del diploma magistrale dei ricorrenti prima dell'a.s. 2001/2002

- 1) Tutti i ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 (Doc. B);
- 2) (Ciò significa di fatto che) tutti i ricorrenti si sono iscritti al corso di studi nell'istituto magistrale al massimo nell'a.s. 1997/1998 (inizio dell'ultimo ciclo dell'istituto magistrale);

Il servizio prestato dai ricorrenti quale docenti precari

- 3) Tutti i ricorrenti hanno prestato e prestano servizio quale docenti precari nelle scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Milano, essendo inseriti nelle graduatorie di istituto;

Il diploma magistrale posseduto dai ricorrenti quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (ex materna ed elementare) e la riforma della L. 341/90

- 4) Il titolo di studio posseduto dai ricorrenti è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e della primaria;
- 5) La L. 341/90, che ha istituito il corso di laurea di scienze della formazione, ha previsto (art. 3 c. 8) che *“Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”* (Doc. 1).
- 6) Con l'a.s. 1997/1998 è stato avviato l'ultimo ciclo di scuola superiore di

scuola magistrale; infatti ex art. 1 Decreto interministeriale 10/03/97, *“Dall’anno scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”* (Doc. 3);

7) Il **DPR 323/98** recita: *“I titoli conseguiti nell’Esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’Istituto Magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore Legale e Abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”* (doc. 4);

8) La Commissione europea in data 31/01/14 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano (567/11) affermando che il diploma magistrale è titolo abilitante (Doc. 7)

Le graduatorie permanenti diventate poi ad esaurimento (L. 296/06)

9) La L. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti ex art. 401 del D. Lgs. 297/94 in graduatorie ad esaurimento, affermando (art. 1 c. 605 lett. c) che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*;

10) La L. 296/06 ha previsto però l’opportunità di procedere ad eventuali “adattamenti” del sistema di reclutamento (art. 1 c. 605);

11) Con D. L. 137/08 (art. 5-bis) si è proceduto ad un primo adattamento delle “graduatorie ad esaurimento” consentendo l’inserimento nelle graduatorie ai docenti che avevano frequentato i corsi SISS o abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’a.a. 2007/2008;

12) Una fascia aggiuntiva (cd. IV fascia) è stata istituita con L. 14/12 (art. 14

c. 2 –ter) per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

Il mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante per l’inserimento nelle graduatorie (prima permanenti poi) ad esaurimento. L’esclusione dei ricorrenti dalle GAE

13) Il MIUR, a partire dall’entrata in vigore della Legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, non ha mai riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale e non ha consentito ai diplomati l’inserimento nelle graduatorie “permanent” divenute poi (con L. 296/06) “ad esaurimento”;

14) In data 01/04/14 il MIUR con il DM 235/14 ha pubblicato il bando che ha previsto l’aggiornamento, la permanenza e la conferma delle GAE per il triennio 2014/2017, che non prevede quale titolo di studio abilitante per la scuola dell’infanzia ed elementare il diploma magistrale (conseguito entro l’a.s. 2001/2002);

15) I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento, indicando come “titolo di accesso” il diploma magistrale abilitante conseguito prima dell’a.s. 2001/2002 (Doc. A), ma non sono state inseriti nelle graduatorie dell’Ambito Territoriale di Milano;

16) Tale mancata inclusione dalle GAE è illegittima ed i ricorrenti hanno diritto ad essere inseriti in graduatoria giusti i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) Il D. Lgs. 297/94 (Testo unico in materia di istruzione) ed il valore abilitante del diploma magistrale. L’art. 53 del R.D. 1054/23.

Ai sensi dell’attuale art. 194 c. del D. Lgs. 297/94 “*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne*” ed ai sensi dell’ attuale art.

197 c. 1 *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

L'art. 53 del RD 1054/23 afferma che *“L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”*.

B) La riforma degli ordinamenti scolastici ed il valore abilitante del diploma conseguito ante 2002: Legge 341/90, decreto interministeriale 10 marzo 1997 e DPR 323/98.

La Legge **341/90** - di riforma degli ordinamenti didattici universitari - all'art. 3 c. 8, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento (Doc. 1).

Il DM del **10 marzo 1997**² ha previsto che dal successivo a.s. 1998/1999 non vi sarebbe stato più l'inizio di alcun corso di studi magistrali (art. 1), stabilendo inoltre che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai*

² Lo stesso Ministro On. Berlinguer disse che i diplomi magistrali conseguiti fino a data predeterminata conservano per sempre valore abilitante e consentono comunque di accedere all'insegnamento (nota del 3 marzo 1997 prot. 12588/BL).

concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994” (Doc. 3).

Il DPR 323/1998 (art. 15 c. 7) prevede che *“I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”* (Doc. 4).

C) Il CCNL del 2012 sulla mobilità; il parere del 5 giugno 2013 del Consiglio di Stato (DPR 25/03/14), la decisione della Commissione europea del 31.01.14 e il DM 353/14.

Con il CCNL del 29/02/12 sulla mobilità, il MIUR ha stabilito che *“conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997”* (Doc. 5-bis).

Con **parere n. 3813/13 il Consiglio di Stato** (DPR 25/03/14) ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale per tutti quei docenti diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002 (Doc. 6).

Nel caso in esame il supremo organo di Giustizia Amministrativa era stato chiamato a pronunciarsi (tra l’altro) su un bando (DM 62/11) che non consentiva ai docenti in possesso del magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie di istituto di II fascia.

Il consiglio di Stato ha affermato che: *“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un*

profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. . Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002".

Anche la **Commissione europea** è stata investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, su petizione di un docente che si era visto negare dal Ministero dell'Istruzione una certificazione che attestasse il suo status di insegnante nelle scuole materne ed elementari (per effetto del possesso del diploma magistrale), posto che per il MIUR lo status di insegnante presuppone il possesso di un diploma di laurea; giungendo alla conclusione (in data 31.01.2014) che “i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia” (Doc. 7).

Il **DM 353/14**, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, ha provveduto a riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitante circa le graduatorie di

istituto (posto che il parere del Consiglio di Stato era stato chiesto per l'impugnazione del relativo bando delle sole graduatorie di istituto).

E' tuttavia ragionevole affermare che il principio espresso (e cioè che il diploma magistrale è abilitante) debba essere applicato anche al caso di specie.

Attualmente quindi abbiamo questa situazione di fatto: il MIUR riconosce valore abilitante al diploma magistrale per le graduatorie di istituto (seconda fascia), ma non per le graduatorie ad esaurimento; i ricorrenti lavorano quali insegnanti precari di scuola dell'infanzia e scuola primaria, ma non potranno essere immessi in ruolo.

D) La sentenza n. 1975 del 17 febbraio 2015 del Consiglio di Stato che ha annullato il DM 235/14

Con sentenza n. 1975 del 2015 il consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha annullato (in quanto illegittimi) i criteri fissati dal DM 235/14 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento (Doc. 10)

Alla luce della suindicata normativa è evidente che i ricorrenti, per il valore abilitante del titolo posseduto, abbiano diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di poter accedere all'attribuzione delle supplenze annuali e dell'immissione in ruolo.

Nonostante il possesso di un titolo di studio abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, il MIUR non ha mai permesso agli odierni ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie.

L'unica prospettiva che hanno quindi allo stato i ricorrenti è un sicuro forzoso precariato permanente.

Considerato quindi che il titolo di diploma magistrale è abilitante (ex lege), si insiste affinché i ricorrenti possano accedere alle graduatorie di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, i lavoratori, *ut supra* difesi e rappresentati,

RICORRONO

alla S.V. Ill.ma, affinché voglia fissare udienza di comparizione delle parti avanti a sé, per ivi sentire ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, così giudicare:

- **Accertare e Dichiarare** che il diploma magistrale conseguito sino all'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria; e per l'effetto
- **Accertare e Dichiarare** il diritto delle parti ricorrenti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la provincia di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia; e per l'effetto
- **Ordinare** al MIUR e all'Ambito territoriale di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di inserire i ricorrenti nelle Graduatorie Ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la provincia di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori, che si dichiarano anticipatori. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege

In via istruttoria:

Si chiede - per quanto è necessario e senza inversione dell'onere probatorio - ammettersi interrogatorio formale della parte resistente nonché prove per

testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli dal n. 1 al n. 16 delle allegazioni in fatto, da intendersi qui ricapitolate e precedute dalle parole “vero che”, eliminate eventuali considerazioni, valutazioni e/o giudizi, nonché prova contraria a quella che verrà articolata dalla convenuta.

Si indica a testi:

- tutti i dirigenti degli istituti scolastici ove le ricorrenti hanno prestato e prestano servizio;

- **Sig. Carvelli Giovanni**, presso Uil-Scuola di Milano, via Campanini n. 7.

Nel caso in cui il Giudice reputi necessario chiamare in causa i candidati inseriti nelle GAE di Milano

Si chiede essere autorizzati alla chiamata in causa di tutti i candidati inseriti nelle GAE 2014/2017 della provincia di Milano della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria (III fascia) anche mediante pubblicazione sul sito Internet del MIUR ex art. 151 cpc, di cui al documento qui allegato C) (su CD ROM), i cui nominativi si intendono qui integralmente ritrascritti.

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni di indicare testi e di formulare capitoli di prova.

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

A) Domande di inserimento nelle GAE;

B) Copia diploma magistrale;

C) CD ROM contenente GAE Milano 2014/2017 Scuola dell'Infanzia e GAE Milano 2014/2017 Scuola Primaria;

1) Legge 341/90

2) DPR 471/96

3) Circolare ministeriale 434/97 e DI 10/03/97;

- 4) DPR 323/98
- 5) Nota uff. scolastico Regione Veneto 3308/d20d del 23/02/11;
- 5bis) Estratto CCNL mobilità 29/02/12;
- 6) Parere consiglio di Stato del 05/06/13;
- 7) Parere Commissione Europea del 31/01/14;
- 8) D.M. 235/14;
- 9) D.M. 353/14.
- 10) Sentenza CDS n. 1975 del 17 febbraio 2015

Con Osservanza.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e pertanto il C.U. viene versato nella misura di euro 259,00.

Milano, 08 gennaio 2016

Avv. Vincenzo DI TRANI

Avv. Angelo LATINO